

COMUNE DI MONTAZZOLI

(Provincia di Chieti)



Del . 02

del 20 Febbraio 2017

OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE AZIONI PREVISTE NELLA STRATEGIA DELL'AREA PROTOTIPO "BASSO SANGRO-TRIGNO" DELLA REGIONE ABRUZZO

L'anno duemiladiciassette addi venti del mese di Febbraio alle ore 19.20 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

NOME	COGNOME	Presente	Assente
FELICE	NOVELLO	P	
MARIO	CARAPELLO	P	
PASQUALINO	DI FRANCESCO	P	
DIEGO	BERARDINELLI	P	
MATTEO	DI FRANCESCO	P	
LORENZO	FERRARA		A
ROBERTA	GIZZI	P	
MARIA	STAMPONE	P	
SIMONE	NOVELLO	P	
ANTONIO	CARAPELLO	P	
MONICA	FERRARA	P	

Totale assenti N.1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Alessandro Langiu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il sig. Felice Novello nella sua qualità di Sindaco ha assunto la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), così come definita nell'Accordo di Partenariato Nazionale, ha come obiettivo la promozione, in termini concreti, dello sviluppo sociale ed economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) nelle aree interne in cui è maggiormente in corso il processo di spopolamento demografico;

- che il “Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne d'Abruzzo” conseguente alle attività in loco dell'ottobre e novembre 2014, trasmesso in versione definitiva dal Comitato Nazionale Aree Interne in data 8 aprile 2015, ha valutato positivamente le aree proposte dalla Regione Abruzzo;
- che con D.G.R. n. 290 del 14 aprile 2015 la Giunta Regionale d'Abruzzo, ha individuato quattro macro aree da includere nella Strategia per le Aree Interne: 1) Basso Sangro-Trigno, 2) Val Fino-Vestina, 3) Gran Sasso-Valle Subequana e 4) Valle Roveto-Valle del Giovenco e che l'Area Basso Sangro-Trigno, costituita da n. 33 Comuni, è stata individuata quale Area prototipo;
- che nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) sono disponibili risorse finanziarie previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, FSC 2014-2020, Fondi regionali e dalle leggi di Stabilità 2014 e 2015 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art 1 e Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1) e che la delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 definisce il riparto finanziario, la governance, l'assistenza tecnica, la modalità di trasferimento e il monitoraggio;
- che le Aree Interne sono destinatarie di risorse specificamente individuate nei singoli Programmi Operativi regionali nel rispetto delle modalità di attuazione della strategia nazionale;
- che i Comuni appartenenti all'Area Interna Basso Sangro-Trigno, in stretta collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comitato Nazionale Aree Interne e i Ministeri competenti, stanno elaborando una Strategia di Area con il supporto tecnico dell'Associazione degli Enti Locali per l'Attuazione del Patto Territoriale Sangro-Aventino, del GAL Maiella Verde e dei soggetti interessati;
- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità di stipulare Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, anche mediante la costituzione di uffici comuni;
- che la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 è la forma associata più appropriata per il raggiungimento degli obiettivi da perseguire nell'ambito della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e per esercitare in forma associata le azioni previste nella Strategia di Area dell'Area prototipo “Basso Sangro-Trigno”;

PRESO ATTO:

- che la Convenzione si propone di svolgere in modo associato e coordinato la promozione dello sviluppo sociale, economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) nell'Area prototipo Basso Sangro-Trigno;
- che la Convenzione ha come obiettivo la predisposizione e l'attuazione della Strategia di Area e il miglioramento, attraverso azioni concrete, della gestione dei servizi essenziali di cittadinanza al fine di limitare lo spopolamento dell'Area Basso Sangro-Trigno e favorire lo sviluppo socio-economico con nuove iniziative imprenditoriali;
- che la gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali attraverso Convenzione, ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000, per alcune funzioni e servizi, è appropriata per il raggiungimento del contenimento della spesa e l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici con significativi livelli di efficacia, economicità ed efficienza;
- che, nella riunione del 24 novembre 2016 tra i Sindaci e gli amministratori dei Comuni appartenenti all'area-prototipo “Basso Sangro-Trigno”, svoltasi presso la sede dell'Unione Montana Comuni del Sangro, è stato individuato quale Ente Capofila del partenariato di progetto locale il Comune di Montenerodomo e il suo Sindaco quale Referente d'Area;

CONSIDERATO

- che, secondo l'Accordo di Partenariato Italia-UE, i comuni che parteciperanno alla Strategia Nazionale Aree Interne *“dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi”*;
- che il pre-requisito essenziale per aderire alla Strategia d'Area e ai benefici diretti e indiretti che ne derivano dalla sua attuazione, sia ai cittadini che alle imprese ricadenti del nostro Comune, prevede la sottoscrizione della Convenzione tra tutti i Comuni individuati nell'area-prototipo per la gestione associata della stessa Strategia di cui fanno parte.

RILEVATI

- i benefici diretti ed indiretti derivanti per la nostra comunità a seguito dall'attuazione della Strategia dell'Area “Basso Sangro-Trigno”;

VISTO lo schema di Convenzione allegato alla presente;

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello schema di Convenzione anzidetto;

RITENUTO altresì di dare mandato al Sindaco per:



- la sottoscrizione della Convenzione in oggetto;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio ;

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri	
Il Responsabile del Servizio Finanziario Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio interessato Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario 	Responsabile del Servizio 

Il Sindaco pone in votazione la proposta così emendata;

**Con votazione palese, resa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:
voti favorevoli unanime dei presenti;**

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di approvare lo schema di CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE AZIONI PREVISTE NELLA STRATEGIA DELL'AREA PROTOTIPO "BASSO SANGRO-TRIGNO" DELLA REGIONE ABRUZZO composta da n. 9 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).
- 3) Di dare mandato al Sindaco, quale rappresentante pro-tempore dell'Ente, per la sottoscrizione della Convenzione allegata sotto la lettera A) in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente.


Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgenza di provvedere alla esecuzione del presente provvedimento, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, con votazione espressa per alzata di mano che presenta l'esito di cui a seguito proclamato dal sindaco presidente.


IL PRESIDENTE

Felice Novello



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott. Alessandro Langiu




=====

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
24-02-17 al _____ Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Il Responsabile del Servizio




=====

Il Responsabile del Servizio Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 co. 04 del D.Lgs. 267/00:



Il Responsabile del Servizio



SCHEMA CONVENZIONE

PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE AZIONI PREVISTE NELLA STRATEGIA DELL'AREA PROTOTIPO "BASSO SANGRO-TRIGNO" DELLA REGIONE ABRUZZO

TRA

- 1 - Il Comune di , in persona del , domiciliato per la sua carica in , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del..... , esecutiva, con la quale si è approvato il presente schema di convenzione;
- 2 - Il Comune di , in persona del , domiciliato per la sua carica in , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del..... , esecutiva, con la quale si è approvato il presente schema di convenzione;
- 3 - Il Comune di , in persona del , domiciliato per la sua carica in , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del..... , esecutiva, con la quale si è approvato il presente schema di convenzione;
- 4 - Il Comune di , in persona del , domiciliato per la sua carica in , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del..... , esecutiva, con la quale si è approvato il presente schema di convenzione;
- 5 - Il Comune di , in persona del , domiciliato per la sua carica in , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del..... , esecutiva, con la quale si è approvato il presente schema di convenzione;
- 6

PREMESSO

- che la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), così come definita nell'Accordo di Partenariato Nazionale, ha come obiettivo la promozione, in termini concreti, dello sviluppo sociale ed economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) nelle aree interne in cui è maggiormente in corso il processo di spopolamento demografico;
- che il "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne d'Abruzzo" conseguente alle attività in loco dell'ottobre e novembre 2014, trasmesso in versione definitiva dal Comitato Nazionale Aree Interne in data 8 aprile 2015, ha valutato positivamente le aree proposte dalla Regione Abruzzo;
- che con D.G.R. n. 290 del 14 aprile 2015 la Giunta Regionale d'Abruzzo, ha individuato quattro macro aree da includere nella Strategia per le Aree Interne: 1) Basso Sangro-Trigno, 2) Val Finovestina, 3) Gran Sasso-Valle Subequana e 4) Valle Roveto-Valle del Giovenco e che l'Area Basso Sangro-Trigno, costituita da n. 33 Comuni, è stata individuata quale Area prototipo;

- che nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) sono disponibili risorse finanziarie previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, FSC 2014-2020, Fondi regionali e dalle leggi di Stabilità 2014 e 2015 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art 1 e Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1) e che la delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 definisce il riparto finanziario, la governance, l'assistenza tecnica, la modalità di trasferimento e il monitoraggio;
- che le Aree Interne sono destinatarie di risorse specificamente individuate nei singoli Programmi Operativi regionali nel rispetto delle modalità di attuazione della strategia nazionale;
- che i Comuni appartenenti all'Area Interna Basso Sangro-Trigno, in stretta collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comitato Nazionale Aree Interne e i Ministeri competenti, stanno elaborando una Strategia di Area con il supporto tecnico dell'Associazione degli Enti Locali per l'Attuazione del Patto Territoriale Sangro-Aventino, del GAL Maiella Verde e dei soggetti interessati;
- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità di stipulare Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, anche mediante la costituzione di uffici comuni;
- che la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 è la forma associata più appropriata per il raggiungimento degli obiettivi da perseguire nell'ambito della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e per esercitare in forma associata le azioni previste nella Strategia di Area dell'Area prototipo "Basso Sangro-Trigno";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto


Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Convenzione si propone di svolgere in modo associato e coordinato la promozione dello sviluppo sociale, economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) nell'Area prototipo Basso Sangro-Trigno attraverso:

- a) La predisposizione, approvazione ed attuazione, compreso monitoraggio e rendicontazione, della Strategia di Area con l'ausilio di supporto tecnico, con le risorse specifiche delle leggi di Stabilità 2014 e 2015 e con ulteriori risorse a valere su Fondi UE, Nazionali e Regionali, nel rispetto della delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 e delle normative di riferimento, e la individuazione dei soggetti attuatori;
- b) La promozione della cooperazione tra attori locali per l'adesione alla Strategia di Area da parte di altri soggetti attraverso azioni di sensibilizzazione e promozione, e lo sviluppo di servizi innovativi associati;
- c) Azioni di reperimento finanziamenti, formazione, ecc.

I soggetti attuatori per la componente relativa alle azioni sui servizi essenziali di cittadinanza finanziati saranno individuati in relazione alla tipologia di intervento ammesso a finanziamento, con proposta della Conferenza degli Amministratori.

Art. 2 - Obiettivi e finalità



La presente Convenzione ha come obiettivo la predisposizione e l'attuazione della Strategia di Area e il miglioramento, attraverso azioni concrete, della gestione dei servizi essenziali di cittadinanza al fine di limitare lo spopolamento dell'Area Basso Sangro-Trigno e favorire lo sviluppo socio-economico con nuove iniziative imprenditoriali.


Art. 3 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni cinque decorrenti dalla data di stipula della stessa, rinnovabile alle medesime condizioni. E' consentito a ciascun Ente di recedere dalla Convenzione con apposita delibera consiliare da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno; il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di adozione della delibera, fermo restando gli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Qualora la facoltà di recesso venga esercitata dall'Ente Capofila, la Conferenza degli Amministratori individua il nuovo Sindaco referente e il relativo Comune che potrà operare fin dall'anno successivo.

La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Enti e a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che potranno presentarsi nel tempo, previa approvazione da parte della Conferenza degli Amministratori e degli Enti associati.

Art. 4 - Referente di Area/Ente Capofila



Gli Enti convenzionati individuano l'Ente Capofila del partenariato di progetto locale nel Comune in cui esercita le funzioni di Sindaco il Referente di Area attribuendogli competenze e responsabilità amministrativo-gestionali espressamente attribuite dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne, dalla delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, dalla D.G.R. n. 290 del 14 aprile 2015 e dalla Conferenza degli Amministratori, escluso quelle demandate ai soggetti attuatori degli interventi previsti nella Strategia.

Il Referente di Area nominato dalla Conferenza degli Amministratori rappresenta l'Area nei confronti della Regione e del Comitato Nazionale per le Aree Interne. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo del Referente di Area sarà nominato un nuovo Referente e il Comune dove espleta le funzioni di Sindaco eserciterà le funzioni di Ente Capofila. In caso di impedimento provvisorio il Referente di Area sarà sostituito dal Vicesindaco del Capofila.

L'Ente Capofila dovrà procedere, eventualmente, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro di cui alla delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015.

L'Ente Capofila provvede, secondo la competenza dei propri Organi elettivi e dei Dirigenti/Responsabili, all'adozione degli atti amministrativi di competenza necessari o opportuni per il buon andamento degli uffici, all'organizzazione del personale e dei mezzi richiesti per il conseguimento degli obiettivi prefissi e ogni altra attività amministrativa, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Conferenza degli Amministratori e in particolare:

1. Il Consiglio e la Giunta dell'Ente Capofila provvedono, nelle rispettive competenze, all'inserimento in bilancio delle risorse di competenza attribuite e all'adozione dei provvedimenti di approvazione ed attuazione dei Piani Operativi definiti ed approvati dalla Conferenza degli Amministratori;
2. I Dirigenti/Responsabili dell'Ente Capofila hanno la responsabilità delle procedure di competenza attinenti la predisposizione ed attuazione della Strategia di Area e adottano le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture degli Enti interessati.

Le risorse necessarie a sostenere l'attività dell'Ente Capofila per la gestione delle attività correlate alla Strategia di Area derivano dai trasferimenti statali, regionali, di altri Enti, e dalle eventuali quote degli Enti associati, individuate dalla Conferenza degli Amministratori nei piani operativi, che il Capofila

iscriverà nel proprio bilancio subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi degli enti aderenti/Comuni nel caso di partecipazione con proprie quote.

All'Ente Capofila sono riconosciute dalla Conferenza degli Amministratori le spese vive per l'esercizio delle attività di competenza relative alla predisposizione e all'attuazione della Strategia di Area e dei Piani Operativi, che non possono superare il 10% del budget disponibile.

L'Ente Capofila tiene i rapporti amministrativi tra gli Enti aderenti alla Convenzione ed i rapporti istituzionali con gli altri soggetti interessati alla Strategia di Area.

Articolo 5 - Conferenza degli Amministratori

La Conferenza degli Amministratori è l'organo propositivo e di indirizzo per l'attuazione degli obiettivi e finalità di cui al precedente articolo 2.


La Conferenza degli Amministratori svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- 1) stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori;
- 2) formula indirizzi, approva, rendiconta, vigila sull'attuazione della Strategia di Area, compreso eventuali variazioni;
- 3) formula indirizzi per l'affidamento ad un Coordinatore Tecnico della organizzazione delle fasi della Strategia di Area;
- 4) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi della gestione associata;
- 5) definisce ed approva il piano annuale e pluriennale per la gestione delle attività e dei singoli Piani Operativi, preventivi e a rendiconto (almeno un mese prima dei termini di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione da parte degli Enti associati);
- 6) vigila e controlla sull'espletamento dei Piani Operativi e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2;
- 7) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti convenzionati;
- 8) definisce, ove necessario, regolamenti comuni ovvero prevede l'armonizzazione dei regolamenti dei singoli Enti necessari al funzionamento della gestione associata fermo restando che l'approvazione dei regolamenti rimane di competenza dei Consigli degli Enti aderenti/Comuni;
- 9) valuta l'adeguatezza delle norme contenute nella presente Convenzione in rapporto alla evoluzione delle esigenze sopravvenute, ed approva le eventuali proposte di modifica;
- 10) esamina le eventuali proposte di adesione o di recesso dalla Convenzione;
- 11) nomina il Referente di Area appartenente all'Ente capofila.

La Conferenza è composta dal Legale Rappresentante dell'Ente Capofila o suo delegato che la presiede e dai Legali Rappresentanti degli Enti associati o loro delegati sottoscrittori della presente Convenzione.

Le funzioni di verbalizzante, dalla data di stipula della Convenzione, sono esercitate dal Segretario Comunale dell'Ente Capofila ed in sua assenza da personale in servizio presso l'Ente stesso o presso gli Enti associati.

I membri della Conferenza sono convocati dal Referente di Area presso la sede dell'Ente Capofila o presso altra sede indicata nella convocazione, mediante avviso trasmesso all'indirizzo ufficiale pec degli Enti sottoscrittori la Convenzione almeno tre giorni prima della data fissata per la Conferenza.



L'avviso di convocazione dovrà contenere oltre la data, il luogo e l'ora della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da discutere. Ciascun componente partecipa ai lavori della Conferenza esclusivamente in nome e per conto dell'Ente di appartenenza.

La Conferenza degli Amministratori in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei propri componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei propri componenti.

La Conferenza degli Amministratori delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni della Conferenza degli Amministratori sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Capofila per 15 giorni consecutivi.

Nessun compenso e rimborso spesa è riconosciuto ai componenti per la partecipazione alla Conferenza degli Amministratori.

Per l'accesso agli atti della Conferenza degli Amministratori si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di accesso vigente nell'Ente Capofila.

Articolo 6 - Rapporti finanziari - obblighi e garanzie piani operativi

I Piani Operativi predisposti dall'Ente Capofila, definiti ed approvati dalla Conferenza degli Amministratori, individuano:

- le attività;
- i soggetti interessati;
- il Responsabile del Piano Operativo;
- le risorse umane e strumentali occorrenti;
- le forme organizzative, i tempi, le modalità di attuazione e le garanzie;
- le fonti di finanziamento;
- il riparto degli oneri a carico degli Enti partecipanti.

L'Ente Capofila, con cadenza almeno semestrale, dovrà convocare la Conferenza degli Amministratori, con la presenza del Coordinatore Tecnico, del Dirigente/Responsabile interessato e dei soggetti che riterrà opportuno, per verificare l'attuazione delle previsioni stabilite nella Strategia di Area.

I Piani Operativi definiti ed approvati dalla Conferenza degli Amministratori saranno approvati dall'Ente Capofila nel rispetto delle competenze di legge e del proprio ordinamento e dagli Enti associati qualora siano previsti costi a carico degli stessi.

L'Ente Capofila qualora non disponga di personale può operare con personale degli Enti convenzionati o terzi cui affidare l'esercizio di quanto attribuito dalla Convenzione. Gli oneri generali per la gestione associata delle attività relative alla Strategia di Area, le modalità di trasferimento di risorse tra gli Enti, i trasferimenti comunitari, statali, regionali e di altri Enti, le eventuali quote dei sottoscrittori attinenti la gestione associata sono individuati dalla Conferenza degli Amministratori subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi degli enti aderenti/Comuni nel caso di partecipazione con proprie quote.

Nello svolgimento della gestione associata sono applicati regolamenti vigenti di riferimento dell'Ente Capofila, sino all'adozione di nuove, uniformi ed afferenti disposizioni regolamentari.



Articolo 7 - Comitato Ristretto degli Amministratori

Organo consultivo e di supporto operativo per tutte le fasi di attuazione della Strategia di Area, è il Comitato Ristretto degli Amministratori.

